



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.498 del 24 gennaio 2011

Consiglio Federale n.4 - Roma, 21 e 22 gennaio 2011

DELIBERA N.287

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.83, assunta dal Presidente Federale in data 6 dicembre 2010, con la quale è stato deliberato di modificare gli articoli 17, 34, 40bis, 40ter, 42, 64, 67, 81, 82, 85, 93, 94, 102, 105, 113, 114, 116, 126, 127, 128 e le Tabelle C, E ed F, e che:

[1] Le norme del titolo IX del Regolamento di Giustizia come modificate e approvate dalla Giunta del CONI si applicheranno alle procedure incardinate con ricorso ex art.108 o con istanza ex art.116 RG, rispettivamente spedito alla controparte e depositato presso la Segreteria della CVA a decorrere dal giorno 01 marzo 2011.

[2] Alle procedure arbitrali incardinate prima della detta data si applicherà la previgente disciplina prevista dal Regolamento di Giustizia Titolo IX ad eccezione degli articoli 113 RG e 114 RG che troveranno applicazione nella formulazione come modificata ed approvata dal CONI anche alle procedure incardinate prima del 01 marzo 2011, compatibilmente con lo stato della procedura.

[3] Sino alla compilazione ed approvazione della Lista di cui all'art.105 RG si applicheranno per la scelta degli arbitri di parte e la nomina dei Presidenti dei Collegi l'art.105 RG e l'art.108 comma [5] RG nella formulazione previgente la riforma. *Tuttavia i soggetti così scelti e/o nominati non potranno assumere più di tre incarichi per ogni anno solare. La Segreteria della CVA, qualora venga nominato un soggetto che abbia già esaurito il numero massimo di incarichi predetto, provvederà a darne comunicazione alla parte che ha proceduto alla nomina o alle parti quando si tratti del Presidente, che nei tre giorni successivi dovranno provvedere ad indicare un nuovo nominativo. In difetto, trascorso il termine di tre giorni vi provvederà il Presidente della CVA.*

[4] Sino alla compilazione ed approvazione della Lista di cui all'art.105 RG gli arbitri e i Presidenti di Collegi sia nominati dalle parti che dalla CVA dovranno sottoscrivere, contestualmente alla accettazione, una dichiarazione di impegno di tenore analogo a quello contenuto all'art.105 commi [3] e [4].

[5] Sino alla compilazione della Lista di cui all'art.105 il Presidente della CVA provvederà a nominare l'Arbitro Unico di cui all'art.116 RG scegliendolo tra coloro che sono iscritti nella attuale Lista regionale e interregionale presso la CVA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.83, assunta dal Presidente Federale in data 6 dicembre 2010.

DELIBERA N.288

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la nota (prot. n.22) dell'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del CONI, inviata il 7 gennaio 2011, con la quale sono stati segnalati degli emendamenti da apportare al testo del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;
- sentite le determinazioni espresse in sede di Consiglio in merito alla non opportunità di modificare i testi degli articoli 4 e 17 del Regolamento di cui sopra;
- ritenuto di dover approfondire le problematiche riguardanti l'elaborazione di un testo emendato secondo le indicazioni del CONI;
- ritenuto altresì opportuno pertanto conferire mandato al Presidente Federale affinché, con l'ausilio della Commissione Carte Federali, elabori le relative ed adeguate modifiche regolamentari;
- considerato necessario inviare, per mezzo della Segreteria Generale, le proprie deduzioni in merito agli emendamenti proposti dal CONI alle norme contenute negli articoli 4 e 17 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente Federale per apportare le necessarie modifiche al testo del Regolamento Esecutivo – Tesseramento al fine di renderlo conforme alle osservazioni del CONI.

Di conferire mandato alla Segreteria Generale per comunicare le proprie determinazioni riguardo gli emendamenti sollevati dal competente Ufficio del CONI, in merito alle norme contenute agli articoli 4 e 17 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento.

DELIBERA N.289

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.270, assunta nella riunione del 15 e 16 maggio 2009, con la quale è stato licenziato il progetto "College Italia";
- vista la delibera n.75 assunta dal Presidente Federale in data 16 ottobre 2009 e ratificata dal Consiglio Federale con delibera n.306 assunta in occasione della riunione del 16 e 17 dicembre 2009, con la quale sono licenziate le norme di attuazione necessarie per la realizzazione del progetto "College Italia";
- considerata la necessità di emanare le norme di attuazione per la realizzazione del progetto anche per la stagione sportiva 2010/2011;
- letta la proposta avanzata dal Responsabile del Settore Squadre Nazionali Femminili;

ritenute le norme di attuazione meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare le norme di seguito elencate e raccolte in un "Vademecum":

Vademecum College Italia

Convocazione

1. Tutti gli anni, sulla base delle esigenze del Settore Squadre Nazionali Femminili (SSNF) e di concerto con le esigenze organizzative delle società interessate dal progetto, nel periodo dal 15 maggio al 16 giugno, il SSNF provvederà a convocare le atlete per partecipare al progetto College Italia in sostituzione delle atlete uscenti.
2. All'atto della convocazione, il SSNF unitamente alla lettera di convocazione rilascerà alle società una nota informativa.
3. Nel caso si rendesse necessario integrare l'organico di College Italia dopo il periodo prestabilito, le modalità di convocazione rimarranno invariate.

Tesseramento

4. A seguito di accettazione scritta della convocazione da parte delle società e delle atlete, previa controfirma dei genitori, le Società sono tenute ad espletare le pratiche di tesseramento con procedura DFD entro i due giorni antecedenti l'ingresso dell'atleta in College Italia.
5. Le atlete possono essere trasferite a College Italia unicamente con la modalità del Doppio Utilizzo.
6. Per il tesseramento delle atlete di College Italia, laddove non diversamente disciplinato, vale quanto stabilito dai vigenti regolamenti federali.
7. Il tesseramento a favore di College Italia non è limitato da nessun vincolo delle Disposizioni Organizzative Annuali o del Regolamento Esecutivo.
8. Nel caso in cui un'atleta decida di abbandonare il progetto College Italia per qualsiasi motivo e nel caso la società madre non faccia alcun campionato giovanile cui la stessa possa giocare, l'atleta potrà essere trasferita ad altra società per giocare il rispettivo campionato giovanile di categoria, senza le limitazioni previste dalle normative federali vigenti.
9. In nessun caso, durante l'appartenenza al progetto College Italia e nell'anno successivo alla sua conclusione, è data facoltà alle atlete di procedere con istanza di svincolo nei confronti della società madre. Soltanto nel caso in cui nell'anno successivo alla conclusione del progetto College Italia la società per la quale è tesserata l'atleta, non si iscrivesse ai campionati cui la stessa possa partecipare, è data facoltà all'atleta di proporre istanza di svincolo.

Benefit attività giovanile

10. Le società che cedono atlete a College Italia in Doppio Utilizzo, saranno ammesse ai pre-spareggi del campionato di categoria, sempre che la squadra non si sia qualificata di diritto.
11. Le atlete cedute a College Italia in Doppio Utilizzo saranno libere di partecipare con la società madre al campionato giovanile di categoria a partire dai pre-spareggi. Tutte le spese di trasferimento dalla Sede College Italia alla sede dove si terrà la gara cui è interessata, saranno a carico della società utilizzatrice dell'atleta stessa. Le atlete saranno a disposizione delle rispettive società dal giorno precedente la gara e dovranno ritornare a disposizione di College Italia il giorno successivo ed entro le ore 13:00, salvo esigenze ed impegni specifici di College Italia, per i quali il rientro può essere previsto il giorno stesso, subito dopo lo svolgimento della gara. L'organizzazione dei trasferimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente College Italia a ciò preposto.

12. Le società che cedono atlete in Doppio Utilizzo a College Italia hanno diritto alla detassazione dei campionati giovanili.

Indennizzi economici

13. La partecipazione al progetto College Italia fa acquisire alle atlete un particolare status per cui, una volta completato il percorso del progetto, il premio di incentivazione legato all'atleta sarà raddoppiato ed equamente diviso per i rispettivi Premio di Addestramento, Premio di Primo Tesseramento e Premio di Reclutamento.
14. Le società che cedono in Doppio Utilizzo atlete a College Italia, hanno diritto ad un indennizzo di 2.500 € una volta solo e per ogni anno sportivo.
15. Nel caso di sostituzione di atlete durante la stagione sportiva e comunque prima del tempo previsto, quindi di abbandono del progetto College Italia prima del suo termine naturale, la normativa speciale sui benefit e indennizzi, ad ESCLUSIONE della maggiorazione del Premio di Incentivazione, sarà proporzionata in base ai mesi di appartenenza al progetto secondo criteri che verranno definiti dal SSNF.
16. Il periodo minimo di appartenenza al progetto per avere il diritto a qualsiasi indennizzo o benefit è il 28 febbraio.

Varie

17. La partecipazione annuale al progetto College Italia sostituisce l'assolvimento delle gare necessarie a raggiungere gli anni di formazione: es, 1 anno di permanenza in College Italia equivale alla partecipazione ad 1 anno di attività giovanile. Tale facoltà vale anche in caso di abbandono del progetto, purché questo avvenga dopo l'inizio dei campionati giovanili di categoria.
18. Il progetto College Italia prevede una partecipazione delle atlete dalla stagione sportiva in cui compiono il loro 13° anno a quando compiono il loro 19° anno, compatibilmente con l'ultimo anno di scuola superiore e relativo conseguimento del diploma di scuola superiore.
19. Il trasferimento di atlete in Doppio Utilizzo a College Italia, non è soggetto a quanto previsto dalla delibera n° 406 Settore Giovanile deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 15 e 16 aprile 2010.

DELIBERA N.290

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dalla ASD Robur et Fides Sassari (cod. FIP 026630) con la quale è stato richiesto di derogare il Regolamento Esecutivo – Tesseramento vigente al fine di permettere un nuovo tesseramento dell'atleta Matteo Samoggia a favore di altra società;

valutata la documentazione allegata a supporto della istanza di cui sopra;

ritenuto di non poter accogliere l'istanza;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza avanzata dalla ASD Robur et Fides Sassari (cod. FIP 026630) con la quale è stato richiesto di derogare il Regolamento Esecutivo – Tesseramento vigente al fine di permettere un nuovo tesseramento dell'atleta Matteo Samoggia a favore di altra società.

DELIBERA N.291

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza avanzata dalla ADSS Peppino Cocuzza 1947 (cod. FIP 050213) con la quale è stato richiesto di derogare il Regolamento Esecutivo – Tesseramento vigente al fine di permettere un nuovo tesseramento agli atleti Imbesi Martin e Amato Andrea a favore di altre società;
- valutata la documentazione allegata a supporto della istanza di cui sopra;
- ritenuto di non poter accogliere l'istanza;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza avanzata dalla ADSS Peppino Cocuzza 1947 (cod. FIP 050213) con la quale è stato richiesto di derogare il Regolamento Esecutivo – Tesseramento vigente al fine di permettere un nuovo tesseramento agli atleti Imbesi Martin e Amato Andrea a favore di altre società.

DELIBERA N.292

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza avanzata dalla SSD arl Gymnasium Basket Napoli (cod. FIP 048682) con la quale è stato richiesto di derogare a quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, al fine di permettere il tesseramento dell'atleta Maria Florencia Palacios pur priva dei requisiti di formazione cestistica;
- valutata la documentazione allegata a supporto della istanza di cui sopra;
- ritenuto di non poter accogliere l'istanza;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza avanzata dalla SSD arl Gymnasium Basket Napoli (cod. FIP 048682) con la quale è stato richiesto di derogare a quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, al fine di permettere il tesseramento dell'atleta Maria Florencia Palacios pur priva dei requisiti di formazione cestistica.

DELIBERA N.293

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza avanzata dalla società ASD Polisportiva Molinella sez. Basket (cod. FIP 000756), militante nel Campionato di Promozione, con la quale chiede di poter tesserare in prestito l'atleta Ventura Tiberio, attualmente tesserato per la società

Fortitudo Bologna SSDARL, a cui sono stati applicati gli effetti dell'art.113 del Regolamento di Giustizia;

considerato che l'atleta Ventura Tiberio risiede e frequenta un istituto scolastico nel comune di Molinella distante circa 30 km da Bologna e ciò non gli consente di affrontare con cadenza regolare lo spostamento per poter effettuare gli allenamenti con la società Fortitudo Bologna SSDARL;

considerato altresì che l'atleta sopramenzionato disputerebbe con la società ASD Polisportiva Molinella sez. Basket (cod. FIP 000756) il Campionato di Promozione maschile e Under 19 maschile;

preso atto del parere favorevole espresso dalla società Fortitudo Bologna SSDARL di concedere il tesseramento in prestito dell'atleta Ventura Tiberio alla società ASD Polisportiva Molinella sez. Basket;

tenuto conto che gli effetti del tesseramento in prestito si esauriscono al termine dell'anno sportivo;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza presentata dalla società asd Polisportiva Molinella sez. Basket (cod. FIP 000756) consentendo il tesseramento in prestito dell'atleta Ruben Tonelli per partecipare al Campionato di Promozione e Under 19 maschile.

DELIBERA N.294

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.85, assunta dal Presidente Federale in data 28 dicembre 2010, con la quale è stato affidato allo Studio Valori, nelle persone degli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa della Federazione nel giudizio promosso da Fratel Virginio Mattocchia contro la A.S. Stella Azzurra e nei confronti della FIP innanzi alla Corte di Appello di Roma;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.85, assunta dal Presidente Federale in data 28 dicembre 2010.

DELIBERA N.295

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.225, assunta nella riunione del 19 e 20 novembre 2010, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL

(cod. FIP 000103) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo CUS Messina/Fortitudo Bologna SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

accertato che la società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo CUS Messina/Fortitudo Bologna SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.296

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.226, assunta nella riunione del 19 e 20 novembre 2010, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Montebelluna Basket A.Dil./Fortitudo Bologna SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

accertato che la società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Montebelluna Basket A.Dil./Fortitudo Bologna SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.297

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Breveglieri Roberto/Fortitudo Bologna SSDARL;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) fissando il termine del 25.02.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie Breveglieri Roberto/Fortitudo Bologna SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

DELIBERA N.298

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo D'Atri Davide/Fortitudo Bologna SSDARL;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) fissando il termine del 25.02.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie D'Atri Davide/Fortitudo Bologna SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

DELIBERA N.299

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Pampani Antonio/Fortitudo Bologna SSDARL;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod.FIP 000103) fissando il termine del 25.02.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie Pampani Antonio/Fortitudo Bologna SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

DELIBERA N.300

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Di Stazio Massimiliano/G.S. Riva del Garda;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S.Riva del Garda (cod. FIP 000394) fissando il termine del 25.02.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Stazio Massimiliano/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

DELIBERA N.301

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società CUS Chieti ASD (cod. FIP 000155) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Crestani Giulia/CUS Chieti ASD;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CUS Chieti ASD (cod. FIP 000155) fissando il termine del 25.02.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Crestani Giulia/CUS Chieti ASD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

DELIBERA N.302

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Trapani SDARL (cod. FIP 010752) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Monaco Cristoforo/Basket Trapani;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Trapani SDARL (cod. FIP 010752) fissando il termine del 25.02.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Monaco Cristoforo/Basket Trapani.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

DELIBERA N.303

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Sig. Melchiorre Roberto Infranca, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Gymnasium Napoli per il recupero di un proprio credito;

visti le motivazioni addotte nell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato dal Sig. Melchiorre Roberto Infranca ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Gymnasium Napoli per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.304

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza pervenuta dal signor Elio Peloso quale Presidente della ASD Vicenza Basket Giovane con la quale si chiede di essere autorizzati adire l'Autorità giudiziaria ordinaria contro Paolo Paolucci per il reato di appropriazione indebita;

considerato che nella istanza si rappresenta che in data 31.08.2006 la madre di un atleta allora ceduto in prestito ad altra società sportiva avrebbe consegnato proprio assegno all'allora DS della società istante Sig. Paolo Paolucci, perché venisse consegnato alla ASD Vicenza quale "corrispettivo" del prestito, e che tale pagamento sarebbe stato effettuato dalla madre dell'atleta in ragione delle momentanee difficoltà della società che ebbe in prestito l'atleta;

ritenuto che l'istanza non proviene dal soggetto legittimato, in relazione ai fatti come descritti;

ritenuto altresì che nella istanza vengono esposti fatti che possono avere rilievo sotto il profilo disciplinare sportivo e che per tale ragione gli atti debbano essere trasmessi alla Procura Federale;

DELIBERA

di respingere la richiesta pervenuta dal tesserato Elio Peloso nella qualità di Presidente della ASD Vicenza Basket Giovane e trasmettere gli atti alla Procura Federale.

DELIBERA N.305

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista l'istanza pervenuta dal tesserato Federico Ficetti, atleta della società CUS Torino con la quale si chiede di essere autorizzati adire l'Autorità giudiziaria ordinaria contro il tesserato Kapedani Ermal per i fatti occorsi in occasione dell'incontro CUS Torino – Azimut Consulenza Pool Loano, valevole per il campionato di serie C dilettanti;
- ritenuto altresì che nella istanza vengono esposti fatti che possono avere rilievo sotto il profilo disciplinare sportivo e che per tale ragione gli atti debbano essere trasmessi alla Procura Federale;

DELIBERA

di respingere allo stato la richiesta pervenuta dal tesserato Federico Ficetti di adire la M.O. nei confronti del tesserato Ermal Kapedani e trasmettere gli atti alla Procura Federale.

DELIBERA N.306

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.417, assunta dal Consiglio Federale in data 16 e 17 aprile 2010, con la quale è stato istituito, a partire dalla stagione sportiva 2011/2012, un Campionato di Sviluppo, nonché costituita un'apposita Commissione con il compito di definirne le norme ed i criteri di partecipazione;
- esaminato nell'odierna seduta il testo del regolamento del Campionato di Sviluppo, redatto dalla Commissione di cui sopra;
- preso atto del parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e della GIBA;
- sentite le osservazioni sollevate in sede di discussione, a seguito delle quali sono state apportate modifiche al testo avanzato;
- ritenuta la proposta emendata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la normativa del Campionato di Sviluppo come di seguito illustrata:

PRIMO CAMPIONATO DILETTANTI 2011-2012 O CAMPIONATO DI SVILUPPO

CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO

Iscrizione atleti a referto:

10 atleti di formazione italiana di cui 9 eleggibili per la Nazionale.

Iscrizione atleti under a referto:

a.s. 2011/2012 3 atleti under 23 (nati '89 e seguenti) e 2 atleti under 21 (nati '91 e seguenti)
a.s. 2012/2013 3 atleti under 23 (nati '90 e seguenti) e 3 atleti under 21 (nati '92 e seguenti)

Dall'anno sportivo 2012/2013 il numero di atleti under può scendere ad un totale di 5 in caso di presenza del cosiddetto atleta under "fidelizzato", che conserva questo status verso la società per tutta la sua carriera nei seguenti casi:

- è considerato atleta under "fidelizzato" un atleta che sia stato tesserato con la stessa società per almeno 5 stagioni sportive, anche non continuative;
- è considerato atleta under "fidelizzato" un atleta nato negli anni 1981 -> 1990 che è stato tesserato per tre anni con la stessa società come atleta under o nel settore giovanile;
- è considerato atleta under "fidelizzato" un atleta nato negli anni 1991 e seguenti che è stato tesserato per tre anni consecutivi con la stessa società come atleta under o nel settore giovanile;

Campo di gioco:

Impianto da 1000 posti.

Per le società ammesse dal Consiglio Federale impianto da 2500 posti.

Ragione sociale:

- Società di capitali senza fini di lucro;
- La costituzione in srl per le società partecipanti al terzo campionato nazionale è considerata come elemento essenziale all'iscrizione e dovrà essere regolarizzata alla data del 7 luglio 2011 con la presentazione della documentazione prevista all'art. 141 comma 3 del R.O.;
- Al solo scopo di consentire il rispetto della scadenza, la presentazione del certificato di iscrizione al registro delle imprese dovrà avvenire inderogabilmente entro il 30 luglio 2011.

Fideiussione bancaria:

- La stipula della fideiussione di euro 70.000, con beneficiaria la LNP, o il corrispondente deposito cauzionale è considerato come elemento essenziale per l'iscrizione ai campionati nazionali;
- Il deposito dell'originale della fideiussione è fissato in modo ultimativo alla data del 26 luglio 2011 e dovrà avvenire entro le ore 18.00 presso LNP, via Principe Amedeo 149- 00185 Roma;
- La mancata consegna o la consegna di una fideiussione difforme da quella richiesta, rende inefficace l'iscrizione ai campionati con conseguente esclusione al campionato di competenza;
- Al solo scopo di consentire il rispetto della scadenza, è consentito un deposito cauzionale che dovrà essere versato a LNP con bonifico bancario (IBAN IT 62 M 02008 05209 000010118081) e la cui attestazione dovrà essere recapitata entro le ore 12 del 26 luglio 2011 presso LNP, via Principe Amedeo 149 -00185. L'importo del bonifico sarà nella disponibilità della LNP per lo stesso periodo temporale previsto per la validità della fideiussione. La fideiussione e/o il deposito cauzionale dovranno essere reintegrati entro 30 giorni in caso di escussione nel corso dell'anno sportivo;
- LNP entro il 10 agosto 2011 comunicherà alla FIP le eventuali inadempienze.

Partecipazione a campionati giovanili:

Obbligo di iscrizione a 4 campionati giovanili diversi di cui 2 di eccellenza.

Nel caso in cui in una regione non venga organizzata l'attività di eccellenza o per motivi tecnici (scelta della Commissione Tecnica o mancata qualificazione nella fase precampionato) una Società non maturi la partecipazione all'attività di eccellenza, i Comitati Regionali, previa comunicazione al Settore Giovanile, la faranno partecipare a quella regionale (possibilmente open nelle regioni dove viene organizzata).

Nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione dei settori giovanili sarà obbligatoria la figura di un responsabile di settore giovanile, con tessera di Allenatore Nazionale, che lavori esclusivamente con i giovani e non con la prima squadra.

Si precisa che il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica almeno per un Campionato Giovanile per un minimo di 14 gare.

Pertanto il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, con impossibilità di inserimento nella lista N della prima squadra.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra indicati non consentirà l'ammissione al primo campionato dilettanti.

Rimborso atleti e tecnici:

Farà seguito delibera federale.

Ripescaggi:

- In caso di esclusione per mancata costituzione in srl si procederà a ripescaggio a norma dell'art.9 R.E. Gare (ex 104) solo tra le società già costituite in srl;
- In caso di rinuncia o esclusione prima dell'inizio del campionato di società ammesse tramite wild card si procederà al ripescaggio a norma dell'art.9 R.E. Gare.

COMPETENZA ORGANIZZATIVA E FORMULA

A cura del Settore Agonistico in collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro.

La formula di gioco verrà fissata dal Settore Agonistico in collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro.

SOCIETA' AMMESSE DAL CONSIGLIO FEDERALE

Nell'anno sportivo 2011-2012 il Consiglio Federale potrà ammettere 4 società al primo campionato dilettanti con possibilità, per una delle quattro wild card, di ammissione diretta da parte del Presidente della FIP.

Preammissione:

La società interessata dovrà presentare domanda di ammissione al Settore Agonistico entro le ore **14,00 del 22 aprile 2011**.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento di 10.000,00 euro effettuato sul conto corrente postale n. 94861002 intestato a Federazione Italiana Pallacanestro con la causale "richiesta di ammissione Campionato di Sviluppo", o dalla ricevuta di un bonifico bancario di 10.000,00 euro (IT 90 A 01005 03309 000000010119) con la causale "richiesta di ammissione Campionato di Sviluppo", previa nullità della stessa (in caso di rinuncia della società, dopo l'eventuale ammissione al campionato, l'importo sarà trattenuto dalla Fip).

Le società dovranno, inoltre, compilare l'apposito modello "preiscrizione Campionato di Sviluppo" predisposto da FIP.

Dopo la scadenza di cui sopra verrà stilata una classifica provvisoria tra le squadre che avranno presentato domanda nei modi e nei termini previsti.

Nel caso di mancanza di copertura delle quattro wild card disponibili la Fip provvederà alla riapertura dei termini di presentazione della richiesta con le stesse modalità.

Requisiti necessari:

- La società non dovrà aver avuto più di tre giornate di squalifica del campo di gioco nella stagione sportiva 2010/2011;
- La società non dovrà avere lodi esecutivi;

- Aver presentato domanda di preammissione.

Documenti da presentare:

- Attestato di pagamento dell'importo previsto per l'iscrizione al 1° campionato dilettanti.

Iscrizione campionato di diritto:

La società che presenta domanda di ammissione al 1° Campionati Dilettanti dovrà, in ogni caso, iscriversi, nei tempi e nei modi previsti dalle DOA a.s. 2011-2012, al campionato a cui aveva diritto, fermo restando che la quota dovuta è inclusa in quella versata per l'iscrizione al 1° campionato dilettanti.

Graduatoria:

L'8 luglio 2011 il Settore Agonistico, dopo aver esaminato i requisiti, emetterà un Comunicato Ufficiale con la graduatoria definitiva delle società che hanno presentato domanda di ammissione.

Fideiussione:

La garanzia fideiussoria dovrà essere depositata presso la LNP entro il 26 luglio 2011.

Ammissioni:

Le società per essere ammesse dovranno possedere i seguenti requisiti pena l'inammissibilità della domanda:

- Società già affiliata alla FIP e partecipante ai campionati nazionali nell'anno sportivo 2010-2011;
- Capienza impianto di gioco 2500 posti (nel caso in cui il campo di gioco non sia ubicato nello stesso comune della società, dovrà essere effettuato, contestualmente alla richiesta, un trasferimento di sede; le società, una volta ammesse al primo campionato dilettanti 2011-2012 avranno l'obbligo di continuare a giocare nello stesso impianto e, solo in caso di retrocessione, avranno l'obbligo di continuare a giocare nello stesso impianto per i tre anni sportivi successivi;
- Alla società ammessa dal Consiglio Federale non è consentita la scissione per i cinque anni sportivi successivi;
- La società non deve essersi classificata negli ultimi due posti in classifica, del suo girone, al termine dell'a.s. 2010-2011, a prescindere dall'organico del girone;
- La sede della società deve essere ubicata in un *capoluogo di regione* e nello stesso comune non deve essere presente un'altra società che ha militato, nell'anno sportivo 2010/2011, in un campionato professionistico o in serie A dilettanti.

Le società in possesso di tali requisiti saranno classificate:

- In base al campionato di provenienza cui verrà attribuito il seguente punteggio: 15 punti per una società che nel 2010-11 ha disputato la A dil., 10 punti per una società che nel 2010-11 ha disputato la B dil., 5 punti per una società che nel 2010-11 ha disputato la C dil;
- Per le società nazionali maschili dilettantistiche in base alla posizione di classifica conseguita al termine della fase di qualificazione dell'anno sportivo 2010-2011 con l'attribuzione di un punteggio da 16 punti per la prima classificata a scalare (15 punti alla seconda classificata, 14 punti alla terza classificata, ecc.) e a prescindere dalla composizione del girone;
- In base alla popolazione (fonte Istat) con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
- 15 punti per società con sede in città con abitanti \geq a 500.000;
- 10 punti per società con sede in città con abitanti $<$ di 500.00 e \geq a 150.000;
- 5 punti per società con sede in città con abitanti $<$ di 150.000.

Nel caso si verificasse una parità dopo l'attribuzione dei suindicati punteggi verrà valutata la partecipazione ai campionati negli ultimi dieci anni, dalla stagione 2001-2002, con lo stesso codice Fip, attribuendo 5 punti per ogni campionato disputato di Lega A, 4 punti per ogni campionato disputato di Legadue, 3 punti per ogni campionato disputato di serie A dil. (o B di ecc.), 2 punti

per ogni campionato disputato di serie B dil.(o serie B), 1 punto per ogni campionato disputato serie C dil. (o serie C).

Solo nel caso non venga raggiunto il numero previsto di quattro società si procederà con i seguenti requisiti:

- Già affiliata alla FIP;
- Capienza impianto di gioco 2500 posti (nel caso in cui il campo di gioco non sia ubicato nello stesso comune della società, dovrà essere effettuato, contestualmente alla richiesta, un trasferimento di sede; le società, una volta ammesse al primo campionato dilettanti 2011-2012 avranno l'obbligo di continuare a giocare nello stesso impianto e, solo in caso di retrocessione, avranno l'obbligo di continuare a giocare nello stesso impianto per i tre anni sportivi successivi;
- Alla società ammessa dal Consiglio Federale non è consentita la scissione per i cinque anni sportivi successivi;
- La società non deve essersi classificata negli ultimi due posti in classifica, del suo girone, al termine dell'a.s. 2010-2011, a prescindere dall'organico del girone;
- La sede della società deve essere ubicata in un *capoluogo di regione o provincia* e nella stessa provincia non deve essere presente un'altra società che ha militato, nell'anno sportivo 2010/2011, in un campionato professionistico o in serie A dilettanti, o che avrà diritto a partecipare, essendo promossa, nell'anno sportivo 2011/2012 al primo campionato dilettanti.

Le società in possesso di tali requisiti saranno classificate:

- In base al campionato di provenienza cui verrà attribuito il seguente punteggio: 15 punti per una società che nel 2010-11 ha disputato la A dil., 10 punti per una società che nel 2010-11 ha disputato la B dil., 5 punti per una società che nel 2010-11 ha disputato la C dil.;
- In base alla posizione di classifica conseguita al termine della fase di qualificazione dell'anno sportivo 2010-2011 con l'attribuzione di un punteggio da 16 punti per la prima classificata a scalare (15 punti alla seconda classificata, 14 punti alla terza classificata, ecc.)e a prescindere dalla composizione del girone;
- In base alla popolazione (fonte Istat) con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
- 15 punti per società con sede in città con abitanti \geq a 500.000;
- 10 punti per società con sede in città con abitanti $<$ di 500.00 e \geq a 150.000;
- 5 punti per società con sede in città con abitanti $<$ di 150.000.

Nel caso si verificasse una parità dopo l'attribuzione dei suindicati punteggi verrà valutata la partecipazione ai campionati negli ultimi dieci anni, dalla stagione 2001-2002, con lo stesso codice FIP, attribuendo 5 punti per ogni campionato disputato di Lega A, 4 punti per ogni campionato disputato di Legadue, 3 punti per ogni campionato disputato di serie A dil. (o B di ecc.), 2 punti per ogni campionato disputato di serie B dil.(o serie B), 1 punto per ogni campionato disputato serie C dil. (o serie C).

NEL CASO NON VENGA RAGGIUNTO IL NUMERO PREVISTO DI QUATTRO SOCIETA' SI PROCEDERA' A COMPLETARE L'ORGANICO DEL PRIMO CAMPIONATO DILETTANTI, ANNO SPORTIVO 2011-2012 APPLICANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9 R.E. GARE (EX 104).

DELIBERA N.307

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento Esecutivo Gare ed in particolare gli articoli che disciplinano le ripetizioni delle gare non disputate o non portate a termine ed i ritiri dai campionati;

segue: **Comunicato Ufficiale n.498 del 24 gennaio 2011 – Consiglio Federale n.4 (Roma, 21 e 22 gennaio 2011)**

- ritenuto opportuno emendare la normativa di cui sopra, prevedendo che una gara interrotta dopo il termine del 2° quarto di gioco debba riprendere con il punteggio ed il tempo risultante all'atto dell'interruzione;
- visto il Comunicato Ufficiale n.820 del 19 aprile 2010 riguardante i contributi a carico delle società non professionistiche;
- preso atto della necessità di adeguare il testo del Comunicato Ufficiale sopraccitato al nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Gare recentemente licenziato dal Consiglio Federale;
- acquisito il parere favorevole del Direttivo del Settore Agonistico svoltosi in data 4 dicembre 2010;
- preso atto altresì del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, a partire dall'anno sportivo 2011/2012, nel caso in cui una gara sia interrotta terminato il 2° quarto, in occasione della ripetizione, la gara riprenderà dal tempo e punteggio risultante all'atto dell'interruzione.

Di modificare, con effetto immediato, gli importi relativi alla seconda rinuncia previsti dal Comunicato Ufficiale n.820 del 19 aprile 2010 riguardante i contributi a carico delle società non professionistiche.

Di conferire mandato alla Commissione Carte Federali per apportare le relative modifiche al Regolamento Esecutivo Gare.

DELIBERA N.308

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 43 del Regolamento Esecutivo – Gare riguardante la colorazione e la numerazione delle maglie di gioco;
- ritenuto opportuno emendare la normativa di cui sopra, uniformando la disciplina riguardante la numerazione delle maglie dei campionati professionistici a tutti i campionati senior sia nazionali dilettanti che regionali;
- acquisito il parere favorevole del Direttivo del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare l'articolo del Regolamento Esecutivo – Gare come segue:

Art. 43 **Colore e numerazione delle maglie**

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:

~~dal 4 al 20 per le squadre partecipanti ai Campionati nazionali non professionistici;~~

- le Società partecipanti ai Campionati **senior** professionistici **e non professionistici** possono utilizzare, dopo aver utilizzato tutti i numeri dal 4 al 20, anche i seguenti numeri: dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55.

Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.

[5] Per quanto riguarda i Campionati ~~Regionali~~ e Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

DELIBERA N.309

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.80, assunta dal Presidente Federale in data 23 novembre 2010, con la quale, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal sig. Giuseppe La Forgia dall'incarico di Componente Supplente della Commissione Tesseramento, sono stati nominati, con effetto immediato, gli avv.ti Cecilia Perrone e Massimo Bevere componenti supplenti della Commissione Tesseramento fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.80, assunta dal Presidente Federale in data 23 novembre 2010.

DELIBERA N.310

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.82, assunta dal Presidente Federale in data 6 dicembre 2010, con la quale sono stati nominati, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, i signori Gabriele Grandini e Roberto Nardecchia Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.82, assunta dal Presidente Federale in data 6 dicembre 2010.

DELIBERA N.311

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.86, assunta dal Presidente Federale in data 28 dicembre 2010, con la quale sono stati nominati, a far data dal 1° gennaio 2011 e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2010, i Revisori dei Conti Territoriali, come di seguito indicato:

NOMINATIVO	REGIONE
Giuseppina Suffoletta	Abruzzo
Fabio Aiello	Sicilia
Alessandro Basegni	Toscana
Jean-Claude Favre	Valle d'Aosta
Mario Scarpa	Veneto

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.86, assunta dal Presidente Federale in data 28 dicembre 2010.

DELIBERA N.312

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che in data 27 novembre 2010 si è svolta la 2^a Assemblea Elettiva del Comitato Italiano Arbitri, con la quale sono stati eletti il sig. Tiziano Zancanella ed i sigg. Renato Baldi e Enrico Pironi, rispettivamente Presidente e Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri;

preso atto altresì della delibera n.82 assunta dal Presidente Federale in data 6 dicembre 2010, e ratificata nell'odierna riunione consiliare con provvedimento n.310, con la quale sono stati nominati i sigg. Gabriele Grandini e Roberto Nardecchia, quali Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri;

visto l'articolo 62 comma 8 del Regolamento di Giustizia;

ritenuto pertanto necessario, ai sensi del richiamato articolo del Regolamento di Giustizia, nominare i rappresentanti del Comitato Italiano Arbitri in seno alla Corte Federale ed alla Commissione Giudicante Nazionale;

vista la delibera n.2 assunta dal Consiglio Direttivo del C.I.A. in data 11 dicembre 2010, con la quale vengono proposti i nominativi di Renato Baldi e Gabriele Grandini, quali soggetti idonei a rappresentare il C.I.A. rispettivamente nella Corte Federale e Commissione Giudicante Nazionale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, il sig. Renato Baldi Rappresentante del CIA in seno alla Corte Federale ed il Sig. Gabriele Grandini, Rappresentante del CIA in seno alla Commissione Giudicante Nazionale.

DELIBERA N.313

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 20 giugno 2009, ratificata dal Consiglio Federale con provvedimento n.19 del 17/18 luglio 2009, con la quale sono stati nominati, tra gli altri, i componenti della Commissione Tesseramento;
- vista altresì la delibera n.80, assunta dal Presidente Federale in data 23 novembre 2010, e ratificata in data odierna con provvedimento n.309 con la quale, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal sig. Giuseppe La Forgia dall'incarico di Componente supplente della Commissione Tesseramento, sono stati nominati, con effetto immediato, gli avv.ti Cecilia Perrone e Massimo Bevere Componenti supplenti della Commissione Tesseramento fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
- preso atto che in data 21 dicembre 2010, l'avv. Elisabetta Pinto ha presentato richiesta di sospensione temporanea dall'incarico di Componente effettivo della predetta Commissione;
- ravvisata pertanto la necessità di nominare un componente che possa sostituire l'avv. Elisabetta Pinto al fine di completare l'organico;
- esaminati i curricula pervenuti;
- individuata nell'avv. Gino Danilo Grilli persona idonea a ricoprire l'incarico;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di prendere atto della richiesta di sospensione temporanea dall'incarico di Componente effettivo della Commissione Tesseramento presentata dall'Avv. Elisabetta Pinto e, pertanto, nominare in sua sostituzione l'avv. Gino Danilo Grilli.

DELIBERA N.314

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 3 del Regolamento Sanitario, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 25 maggio 2009 con delibera n.122, riguardante la Commissione Scientifica;

- vista la delibera n.275, assunta dal Consiglio Federale in data 16 e 17 dicembre 2009, con la quale sono stati nominati il Presidente, il Medico Federale e sei Componenti della Commissione Scientifica;
- ravvisata la necessità di nominare un ulteriore componente della Commissione Scientifica, al fine di completare l'organico ai sensi del richiamato articolo 3 del Regolamento Sanitario;
- preso atto della proposta di nomina del Componente della Commissione Scientifica, pervenuta dal Medico Federale Dott. Sandro Senzameni;
- ritenuto il curriculum della Dott.ssa Maria Chiara Vulpiani rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento succitato;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità della stessa a ricoprire tale incarico;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, la Dott.ssa Maria Chiara Vulpiani Componente della Commissione Scientifica.

DELIBERA N.315

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.81, assunta dal Presidente Federale in data 25 novembre 2010, con la quale è stata concessa alla società Pallacanestro Moncalieri – San Mauro s.r.l. la deroga affinché il 2° assistente, limitatamente alle gare nn.001217 e 001221 in programma il 5 e l'8 dicembre 2010, possa essere iscritto a referto pur in assenza del 1° assistente, sig. Stefano Comazzi;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.81, assunta dal Presidente Federale in data 25 novembre 2010.

DELIBERA N.316

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.84, assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2010, con la quale è stata concessa all'allenatore Massimo Massaro la revoca del tesseramento gare "in esclusiva" effettuato il 9 settembre 2010 per la Nuova Pallacanestro Napoli SSDRL;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.84, assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2010.

DELIBERA N.317

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.87, assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2011, con la quale è stata concessa all'allenatore Lowell Daniel Peterson la qualifica di Allenatore Benemerito d'Eccellenza;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.87, assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2011.

DELIBERA N.318

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.88, assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2011, con la quale è stata concessa all'allenatore Carlo Rinaldi la qualifica di Allenatore Benemerito d'Eccellenza;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.88, assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2011.

DELIBERA N.319

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.89, assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2011, con la quale è stata concessa agli allenatori Nicola Bux, Francesco Melia, Gianni Zappi, Marzio Longhin, Enresto Michieli, Carlo Barchiesi, Federico Danna, Nicola Primavera, Piero Rigucci e Gaetano Gebbia la qualifica di Allenatore Benemerito;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.89, assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2011.

DELIBERA N.320

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti gli artt.17 e 18 del Regolamento Esecutivo Gare;
- preso atto del Comunicato Ufficiale n.406 del 10 dicembre 2010 - Giudice Sportivo Nazionale n.135, con il quale veniva disposta l'esclusione della Società Nuova Pallacanestro Napoli SSDRL (Codice FIP 052154), partecipante al Campionato di Serie B Dilettanti;
- considerato che il Sig. Francesco Grande (Tessera C.N.A. 026610) risulta tesserato "in esclusiva", in qualità di 1° Assistente, nel campionato di Serie B Dilettanti a cui era iscritta la Società Nuova Pallacanestro Napoli SSDRL;
- visti l'art.28 del Regolamento C.N.A. e le Disposizioni Organizzative Annuali A.S. 2010/2011;
- vista l'istanza con la quale il Sig. Francesco Grande chiede di essere svincolato dalla suddetta società, per poter procedere con un nuovo tesseramento gare con altra società;
- acquisito il parere favorevole del Presidente C.N.A.;
- ritenuto opportuno accogliere l'istanza;
- ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di concedere all'allenatore Sig. Francesco Grande la revoca del tesseramento gare "in esclusiva" effettuato il 9 settembre 2010 per la Nuova Pallacanestro Napoli SSDRL.

DELIBERA N.321

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.1 assunta dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile, nella riunione del 22 novembre 2010, con la quale viene stabilito che, a partire dalla stagione sportiva 2010/11, saranno previsti, per la Finale Nazionale Under 17 maschile, gli incontri di spareggio tra la seconde e terze classificate dei gironi di qualificazione, nella giornata di riposo, e conseguentemente di prevedere l'accesso diretto ai quarti di finale delle prime classificate;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.1, assunta dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile nella riunione del 22 novembre 2010, e pertanto stabilire che, a partire dalla stagione sportiva 2010/11, saranno

previsti per la Finale Nazionale Under 17 maschile gli incontri di spareggio tra le seconde e terze classificate dei gironi di qualificazione, nella giornata di riposo, e conseguentemente di prevedere l'accesso diretto ai quarti di finale delle prime classificate.

DELIBERA N.322

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della volontà da parte del Settore Giovanile Minibasket Scuola di nominare una Commissione Tecnico/Scientifica per definire il quadro strategico riferito al Minibasket (5/12 anni) e all'attività giovanile (13/19 anni) definendo gli obiettivi e le competenze per ciascun ambito, i modelli di formazione di Istruttori e Allenatori ed i materiali tecnico/didattici a supporto dei percorsi formativi;

ritenuto opportuno dover coinvolgere tutti i Settori dell'Area Tecnica della Federazione al fine di condividere la progettualità relativa alla formazione degli atleti tra i 5 e 19 anni;

acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Squadre Nazionale femminile e maschile, del Comitato Italiano Arbitri, del Comitato Nazionale Allenatori e del Settore Provinciale Minibasket e Scuola;

ricevuti da parte dei Responsabili dei Settori sopracitati i nominativi dei docenti e tecnici esperti che andranno a comporre la Commissione;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di istruire, per l'anno 2011, la Commissione Tecnico/Scientifica con i seguenti docenti e tecnici esperti:

- Eugenio Crotti Responsabile di Commissione;
- Maurizio Cremonini Tecnico Settore Minibasket;
- Denis Quarta Tecnico Comitato Italiano Arbitri;
- Andrea Capobianco Tecnico Comitato Nazionale Allenatori;
- Gianni Cedolini Preparatore Fisico CNA;
- Renato Nani Tecnico Settore Squadre Nazionali femminili;
- Barbara Bononi Esperto ambito Psico-Pedagogico;
- Fabrizio Maria Pellegrini Esperto ambito Metodologico;
- Guido Marcangeli Esperto ambito Biologico.

DELIBERA N.323

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.36 comma 6 dello Statuto Federale;

- vista la delibera n.132 di Commissario Straordinario con la quale veniva nominato il Sig. Claudio Sito quale Delegato del Comitato Provinciale di Belluno;
- preso atto delle dimissioni del Delegato del Comitato Provinciale Belluno Sig. Claudio Sito, comunicate a mezzo lettera in data 3 dicembre 2010 al Presidente del Comitato Regionale Veneto Sig. Matteo Marchiori;
- rilevato che nella Provincia di Belluno risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;
- esaminato il verbale della riunione di Consiglio Direttivo del 14 ottobre 2010 del Comitato Regionale Veneto con il quale si propone, a seguito delle dimissioni presentate dal Sig. Claudio Sito, di nominare Delegato del Comitato Provinciale di Belluno il Sig. Quintiliano Belleffi per il Quadriennio Olimpico 2009/2012;
- considerata la proposta del Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Dott. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di nominare il Sig. Quintiliano Belleffi Delegato del Comitato Provinciale di Belluno, in sostituzione del Sig. Claudio Sito, per il Quadriennio Olimpico 2009/2012.

DELIBERA N.324

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della comunicazione dell'Ing. Francesco Romussi, Direttore dell'Area Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi della CONI Servizi, con la quale rende noto il trasferimento degli Uffici del Comitato Regionale CONI Lombardia da Via Piranesi 10 a Via Piranesi 46;
- considerato che ad oggi la sede del Comitato Regionale FIP Lombardia è presso i locali del Comitato Regionale CONI Lombardia;
- esaminata la richiesta del Presidente del Comitato Regionale FIP Lombardia, Sig. Enrico Ragnolini, di trasferire la Sede del Comitato Regionale Lombardia in Via Piranesi 46;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale FIP Lombardia, Sig. Enrico Ragnolini, meritevole di accoglimento;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Regionale FIP Lombardia, Sig. Enrico Ragnolini, a trasferire gli Uffici del Comitato nei nuovi locali, messi a disposizione dalla CONI Servizi, presso la propria nuova sede sita in Via Piranesi 46.

DELIBERA N.325

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle dimissioni del Sig. Fabio Gangarossa e del Sig. Franco Mario, rispettivamente Responsabile e Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Sicilia;
- vista la proposta presentata dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Sig. Antonino Rescifina, di nominare Componenti dell'Ufficio Designazioni i Sigg. Giuseppe Gargagliano e Pierluigi Lombardo per il biennio 2009-2011, in sostituzione dei Sigg. Fabio Gangarossa e Franco Mario, e di nominare il Sig. Simone Barone già Componente, a Responsabile dell'Ufficio stesso;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale Sicilia, Sig. Antonino Rescifina, meritevole di accoglimento;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Dott. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di nominare i Sigg. Giuseppe Gargagliano e Pierluigi Lombardo, Componenti l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Sicilia fino al termine del biennio sportivo 2009/2011, in sostituzione dei Sigg. Fabio Gangarossa e Franco Mario.
Di nominare il Sig. Simone Barone, già Componente l'Ufficio Designazioni Responsabile dell'Ufficio stesso.

DELIBERA N.326

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che la Sede del Comitato Provinciale di Sondrio attualmente è ospitata presso i locali della Società Sportiva Basket Rigamonti;
- considerato che la Società Sportiva Basket Rigamonti si è trasferita in Via Aldo Moro 27 presso il PalaSciegghi;
- preso atto della proposta del Delegato del Comitato Provinciale di Sondrio, Sig. Diego Pini, di trasferire la Sede del Comitato da Piazzale Valgoi 3 a Via Aldo Moro 27, presso il PalaSciegghi;
- esaminata la comunicazione del Presidente della Società Sportiva Basket Rigamonti, Sig. Emilio Rigamonti, con la quale conferma la disponibilità ad ospitare a titolo gratuito presso i propri Uffici il Comitato Provinciale di Sondrio per cinque anni a partire dal 4 gennaio 2011;
- ritenuta la proposta formulata dal Delegato del Comitato Provinciale Sondrio, Sig. Diego Pini, meritevole di accoglimento;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Sig. Enrico Ragnolini;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di autorizzare il Delegato del Comitato Provinciale di Sondrio, Sig. Diego Pini, a trasferire gli Uffici del Comitato nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dalla Società Sportiva Basket Rigamonti, presso la propria nuova Sede sita in Via Aldo Moro 27 presso il PalaScieghi.

DELIBERA N.327

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

preso atto delle dimissioni del sostituto Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Novara Sig. Angelo Landone comunicate a mezzo lettera in data 1° dicembre 2010 al Presidente del Comitato Provinciale di Novara Dr. Gianpaolo Mastromarco;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente Provinciale di Novara Dr. Gianpaolo Mastromarco di nominare l'Avv. Massimo Allegra sostituto Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Novara in sostituzione del Sig. Angelo Landone meritevole di accoglimento;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di nominare l'Avv. Massimo Allegra sostituto Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Novara in sostituzione del Sig. Angelo Landone per il Quadriennio Olimpico 2009/2012.

DELIBERA N.328

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 4 della legge n.91 del 1981 nel quale è stabilito può essere stipulato un accordo collettivo tra la Federazione Sportiva Nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate;

considerato il testo dell'attuale accordo collettivo vigente;

ritenuto opportuno rinnovare l'accordo per fino al termine della stagione sportiva 2012/2013;

visto il nuovo testo proposto dell'accordo collettivo USAP/LEGA A redatto d'intesa tra le rappresentanze interessate;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare il testo dell'accordo collettivo USAP/LEGA A con il testo di seguito riportato:

DELIBERA N.329

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la richiesta presentata dalla Lega Serie A di Pallacanestro, in data 20 gennaio 2011, concernente l'utilizzo dell'instant replay in occasione delle gare di semifinale e finale della Final Eight 2011 in programma a Torino nei giorni 10 - 13 febbraio 2011;

considerato il regolamento di utilizzo dello strumento dell'instant replay adottato dalla Lega Serie A nel precedente anno sportivo;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

visto che nell'istanza di cui sopra presentata dalla Lega Serie A viene richiesta anche la presenza dell'arbitro stand-by per la sola gara di finale della manifestazione;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere, considerato l'imminente inizio della manifestazione;

D E L I B E R A

di autorizzare l'utilizzo dell'instant replay in occasione delle gare di semifinale e finale della Final Eight 2011 di Serie A, con le seguenti modalità:

INSTANT REPLAY (I.R.)

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO "INSTANT REPLAY" NELLE GARE IN CUI E' PREVISTO IL SUO IMPIEGO

E' uno strumento tecnologico che AIUTA l'arbitro a STABILIRE il valore o la sanzione da assegnare a specifiche situazioni di gioco, con esclusione delle circostanze in cui decisioni non sono state prese.

L'utilizzo dell'I.R. non sminuisce il ruolo dell'arbitro, viceversa può garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella gara (arbitri, allenatori, giocatori, addetti ai lavori, spettatori, media) migliori valutazioni.

SITUAZIONI CHE SI RITENGONO ASSOGGETTABILI AD "INSTANT REPLAY"

1) Quando un CANESTRO È REALIZZATO in prossimità del suono che sancisce la fine di un periodo della gara o il termine dei 24" e non c'è la certezza che il suono sia avvenuto con la palla già in volo oppure ancora a contatto della/e mano/i del tiratore.

2) Quando su possibile situazione di RITORNO DELLA PALLA NELLA ZONA DI DIFESA non c'è la certezza che la stessa, o il piede di un giocatore che ha il controllo della palla abbia toccato la linea di metà campo o la zona di difesa (non per la valutazione del possesso della palla o meno).

3) Quando in SITUAZIONE DI FALLO O VIOLAZIONE, fischiati in prossimità del suono di fine periodo o termine dei 24" non c'è la certezza che l'infrazione sia avvenuta prima o dopo il suono della sirena.

4) Quando in situazione di PALLA FUORI CAMPO, dovendo assegnare una rimessa, non c'è la certezza di chi per ultimo abbia toccato la palla.

5) Quando in situazione di TIRO REALIZZATO, con piede del tiratore in prossimità della linea di 3 punti, non c'è la certezza sulla convalida da 2 o 3 punti.

6) Quando in SITUAZIONE DI RISSA, limitatamente alla valutazione e identificazione dei sostituti che hanno lasciato l'area della panchina, si devono adottare provvedimenti.

7) Quando in SITUAZIONE DI INTERFERENZA A CANESTRO e/o SULLA PALLA, non c'è la certezza che la decisione assunta sia adeguata a quanto accaduto.

Nelle situazioni predette, la RICHIESTA della procedura "Instant Replay" può essere fatta da un Allenatore o da un Arbitro.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'**Allenatore**:

Durante l'intero arco della gara (tempi supplementari compresi) l'Allenatore di ciascuna squadra ha UNA SOLA POSSIBILITA' di richiedere l'"Instant Replay".

Tale richiesta dovrà avvenire al termine di un periodo e per l'intera durata dell'intervallo, quando trattasi di situazioni in prossimità della fine del periodo stesso, oppure nel periodo di palla morta susseguente la decisione arbitrale non condivisa, in una delle altre situazioni. Dal momento in cui la palla diventa viva per una nuova azione, qualsiasi richiesta di I.R. non può più essere accettata.

Fa eccezione la situazione relativa al valore di un canestro (2 o 3 punti) realizzato dal tiratore con un piede vicino alla linea del tiro da 3. In tal caso, l'Allenatore, ma anche l'Arbitro, può richiedere l'I.R. anche alla prima palla morta successiva alla realizzazione del canestro.

La procedura per l'Allenatore sarà quella di rivolgersi al segnapunti pronunciando la frase "Richiesta di Instant Replay".

Il segnapunti accetterà sempre la richiesta di Instant Replay (uno per gara).

La parteciperà agli arbitri con un fischio e con un'apposita paletta che poi dovrà rimanere esposta per l'intera gara, affinché visualizzi che la possibilità di richiedere l'I.R. è già stata usufruita da quella squadra.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'**Arbitro**:

Quando un arbitro, in una delle situazioni sopra riportate, vuole verificare una sua decisione, lo potrà fare fischiando e segnalando una sospensione (fig. 12) portando poi la mano destra sul petto.

Tale verifica deve avvenire nell'intervallo o nella palla morta che segue la decisione arbitrale, come previsto nel caso in cui la richiesta viene avanzata dall'allenatore. Dopo che la palla è diventata viva per una nuova azione, non è più possibile ricorrere ad una verifica tramite "Instant Replay", fatto salvo il caso di canestro da convalidare da 2 o 3 punti.

Premesso che l'apparecchiatura per l'Instant Replay dovrà essere posizionata nelle immediate vicinanze del tavolo degli Ufficiali di Campo, si stabilisce che dovrà essere l'Arbitro, che ha fischiato o ha ritenuto di non fischiare una delle INFRAZIONI in esame, ad effettuare la verifica; invece, per la CONVALIDA o meno di un canestro, avvenuto nelle circostanze suddette, o per la situazione di RISSA sarà sempre il primo Arbitro ad assumere l'incarico di visionare l'I.R. per la decisione definitiva.

PALETTE "INSTANT REPLAY" DA COLLOCARE SUL LATO DEL TAVOLO DEGLI U.d.C. QUANDO UN ALLENATORE CHIEDE DI AVVALERSI DELL'I.R.

Quando un Allenatore fa richiesta al segnapunti di un "Time-out per Instant Replay" il segnapunti fischia ed alza la prevista paletta collocandola sul tavolo e mantenendola alzata per il resto della gara, dal lato della squadra che ne ha fatto richiesta.

Si propone che tale paletta – per non disturbare la visuale da parte degli operatori al tavolo – abbia una dimensione rettangolare di cm. 10 x 30 ed un sostegno di massimo 20 cm.; il suo colore potrebbe essere giallo con INSTANT REPLAY scritto in blu scuro.

Di accogliere la richiesta della Lega Serie A di Pallacanestro e pertanto di prevedere la presenza dell'arbitro stand-by in occasione della gara di finale della manifestazione.

DELIBERA N.330

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la società Basket Rimini Crabs srl, militante nel Campionato di Legadue, ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 21 gennaio 2011, che si hanno per integralmente richiamati nella presente delibera;
- esaminata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche di sanzionare la società Basket Rimini Crabs srl con un'ammenda pari ad € 36.000,00 e di non consentire il tesseramento ed il deposito di nuovi contratti di atleti ed allenatori, sin quando la stessa non dimostri di aver riequilibrato la situazione patrimoniale;
- viste altresì, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico;

DELIBERA

di sanzionare, in virtù del citato articolo 29 del Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico, la società Basket Rimini Crabs srl con un'ammenda pari ad € 36.000,00 e contestualmente di sospendere il tesseramento ed il deposito di nuovi contratti di atleti ed allenatori, sin quando la stessa non dimostri di aver riequilibrato la situazione patrimoniale.

DELIBERA N.331

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letti gli articoli 114bis e 141 del Regolamento Organico riguardanti rispettivamente la costituzione delle società satelliti ed il cambio di denominazione;
- ritenuto nell'ottica di snellimento delle pratiche di competenza dello scrivente ufficio, ed al fine di velocizzare l'esecutività di alcuni istituti strettamente legati all'attività sportiva, fermo restando le pratiche che presentano particolari criticità, che l'Ufficio

Affiliazioni possa avere mandato di approvare d'ufficio le domande di costituzione di società satellite ex art. 114bis R.O. e di cambi di denominazione ex art. 141 comma 1 e 2 del R.O., dandone comunicazione al Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico e della Commissione Carte federali;

DELIBERA

di conferire mandato, nell'ottica di snellimento delle pratiche di competenza dello scrivente Ufficio, ed al fine di velocizzare l'esecutività di alcuni istituti strettamente legati all'attività sportiva, fermo restando le pratiche che presentano particolari criticità, all'Ufficio Affiliazioni affinché possa approvare d'ufficio le domande di costituzione di società satellite ex art. 114bis R.O. e di cambi di denominazione ex art. 141 comma 1 e 2 del R.O., dandone comunicazione al Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile.

DELIBERA N.332

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 116 del Regolamento Organico riguardante cambio di denominazione;

ritenuto nell'ottica di agevolare l'attività delle affiliate di permettere alle società di poter cambiare la propria denominazione nei limiti e modi previsti dall'articolo sopra citato;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico e della Commissione Carte federali;

DELIBERA

di non prevedere alcun termine per la presentazione di istanze di cambio di denominazione.

DELIBERA N.333

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società Endas Puglia Basket Brindisi (cod. FIP 005577) iscritta al campionato di Serie Under 14 Femm. e che intende diventare Società Satellite della Società ASD Galaxy Brindisi Basket (cod. FIP 051891) partecipante al campionato;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società Endas Puglia Basket Brindisi (cod. FIP 005577) ad essere satellite della ASD Galaxy Brindisi Basket (cod. FIP 051891).

DELIBERA N.334

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società A.D. Basket Biancorosso Empoli (cod. FIP 050186) iscritta al campionato di Serie Prom. Maschile e che intende diventare Società Satellite della Società US Empolese A.S.D. (cod. FIP 000383) partecipante al campionato B Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.D. Basket Biancorosso Empoli (cod. FIP 050186) ad essere satellite della US Empolese A.S.D. (cod. FIP 000383).

DELIBERA N.335

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società ASD Fenice Basket Senigallia (cod. FIP 052090) iscritta al campionato di Serie Under 19 Femm. e che intende diventare Società Satellite della Società A.Dil. Basket 2000 (cod. FIP 040711) partecipante al campionato;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società ASD Fenice Basket Senigallia (cod. FIP 052090) ad essere satellite della A.Dil. Basket 2000 (cod. FIP 040711).

DELIBERA N.336

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Parma Jackals A.S.D. (cod. FIP 050019) iscritta al campionato 1° Div. Masch. in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Parma Jackals A.S.D. (cod. FIP 050019) da Parma a Noceto (PR) - 43015 Via Passo Buole 8 e di svolgere l'attività c/o la palestra Slawitz di Noceto.

DELIBERA N.337

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla società Basket Boffalora (cod. FIP 002423) iscritta al campionato C reg., in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da BASKET BOFFALORA a A.S.D. Sportiva Boffaloresse (cod. FIP 002423).

DELIBERA N.338

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla società Parma Jackals A.S.D. (cod. FIP 050019) iscritta al campionato 1° Div. Masch., in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Parma Jackals A.S.D. a A.S.D. Pallacanestro Noceto (cod. FIP 050019).

DELIBERA N.339

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla società Giorgione Basket A.S.Dil. (cod. FIP 047751) iscritta al campionato Prom. Maschile, in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Giorgione Basket A.S.Dil. a A.S.D. Olimpia GB (cod. FIP 047751).

DELIBERA N.340

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione A.S.D. Basket Save My Life (cod. FIP 048011) con sede in San Lazzaro Di Savena, iscritta al campionato C reg.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3 R.O;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. Basket Save My Life a Basket Save My Life Srl Sd con sede in San Lazzaro Di Savena, Via Repubblica 2.

DELIBERA N.341

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni Sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:


Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052123	LO	MB	A.S.D. BASKET CARNATE	VIA ITALIA 7	CARNATE
052129	CM	NA	A.S.D. VULCANICA NAPOLI	VIA ARGINE N.927	NAPOLI
052139	MA	FM	ASD CUMANA ROSA	VIA GIULIANO DA SAN GALLO, 26	PORTO SAN GIORGIO

052147	CA	CZ	A.S.DIL. SMAF	VIA FONDACARO 19/B	CATANZARO
052169	VE	VI	A.S.D MAROLA	VIALE VITTORIA 13	TORRI DI QUARTESOLO
052194	SO	TP	A.S.DIL. AVATAR BASKET 2010	VIA VINCENZO NARICI N. 30 2/P	ALCAMO
052205	SO	CT	ASD PALLACANESTRO XIPHONIA	VIA GIUSEPPE VITALE N. 51	ACIREALE
052222	PU	BA	ASD BASKET & CO.	VIA G. MAZZINI 110	MONOPOLI
052228	LA	FR	ASD FORTITUDO ANAGNI MMX	VIA SAN MAGNO SNC	ANAGNI
052232	SA	SS	AD 80 & CO. BASKET	VIA GAVINO COCCO, 70	OZIERI
052253	CA	RC	A.DIL. U.S. BASKET POLISTENA	VIA G. MARAFIOTI, 32	POLISTENA
052266	CA	RC	A.S.DIL. EVERGREEN BASKET	VIA PIO XI TRAV. PUTORTI 15	REGGIO DI CALABRIA
052268	TN	TN	C.R.C.S.D. PAGANELLA	CASA RONCH	LAVIS
052269	MA	MC	C.U.S. MACERATA ASD	VIA S.VALERIO, 69	MACERATA
052274	SO	ME	APD OR.SA PG	VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 6	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
052289	EM	MO	UNIVERSAL BASKET 2010 ASD	VIA WILIGELMO 81/1	MODENA
052292	PU	BA	PGS ASSO DON BOSCO ASD	VIA SAN DOMENICO SAVIO 20	SANTERAMO IN COLLE
052300	EM	RN	ASD CUSB RIMINI	VIA CATTANEO 17	RIMINI
052301	SO	CT	ASD PALLACANESTRO ACI CATENA	VIA G. LEONARDI N. 3	ACI CATENA
052317	BA	PZ	A.S.D. AMICI DI VITO LEPORE	CDA MOLINO DI PIEDE	PIGNOLA DI BASILICATA
052324	CA	CS	A.DIL. DELIZIA BASKET	VIA MARGHERITA, 124	AMANTEA
052326	SO	CT	ASD POLISPORTIVA ALFA	VIALE A. DORIA N. 21	CATANIA
052328	CM	NA	A.S.S.D. RISTORI SPORT	VIA L. D'ALAGNO 16	NAPOLI
052333	PU	BT	ASD MINERVASPORT	VIA PARATI 16	MINERVINO MURGE
052336	SO	RG	COMISO BASKET 2010 ASD	VIALE DELLA RESISTENZA N. 92	COMISO
052342	SO	EN	ASD PALLACANESTRO DEMETRA	CONTRADA POLLICARINI	ENNA
052347	SO	CT	ASD INESSA LIBERTAS	VIA VITTORIO EMANUELE 347	SANTA MARIA DI LICODIA
052348	AB	TE	ASD ROSETO DOMANI	VIA VENETO N. 2	ROSETO DEGLI ABRUZZI
052350	MA	PS	REAL MAGNIFICO BASKET CLUB ASd	VIALE DELLA VITTORIA, 150	PESARO
052351	PI	AT	ASD SANDAM BASKET	VIA EINAUDI 7	SAN DAMIANO DASTI
052352	SA	CA	L'AGORA' SARDEGNA A.S.D.	VIA GOZZI, 57	QUARTU SANTELENA
052353	PU	BR	ASD DE COUBERTIN BASKET	VIA ERCOLE D'IPPOLITO 122	LATIANO

052354	CM	SA	A.S.D.HIPPO BASKET SALERNO	VIA CASAMANZO 3	SALERNO
052355	SO	ME	ASD STEFANESE BASKET	CONTRADA PETIT SNC	SANTO STEFANO DI CAMASTRA
052357	CM	SA	ASD PALLACANESTRO TRINITA'	VIA TRINITA' N.81	SALA CONSILINA
052359	PU	BR	ASD PALLACANESTRO MESAGNE	VIA S. NICOLA 30	MESAGNE
052360	CM	SA	ASD CAVA DEI TIRRENI BKBALL	VIA G. LUIGI PARISI N.73	CAVA DE' TIRRENI
052361	LO	PV	ASD MC BASKET	VIA TOSI 4	PAVIA
052363	PI	AL	BASKET BOLLENTE A.S.D.	VIA MORANDI 2	ACQUI TERME
052364	LO	MI	ASD SPORTLANDIA BRESSO	VIA DON MINZONI 21	BRESSO
052365	LA	RM	ASD FREE BASKET	VIA MARCO VALERIO CORVO 36	ROMA
052366	MA	PS	ASD UN.BASK.PIAN DEL BRUSCOLO	VIA ZANDONAI, 39	SANT'ANGELO IN LIZZO
052367	PU	FG	A.S.D. DAUNIA BK SCHOOL 2010	VIA P. TOGLIATTI 30/B	TORREMAGGIORE
052372	CM	NA	ASD PIK AND ROLL 9	VIA SOLFATARA 33	POZZUOLI
052374	BA	PZ	ASD BASKET BIANCHI VAL D'AGRI	VIA VICO SECONDO ROMA,1	VIGGIANO
052375	VE	VR	A.S.D. SAN ANTONIO	Q.RE ILIO CHIAROTTO, 22	MONTEFORTE D'ALPONE
052386	PU	LE	ASD NEW BASKET GALATINA	VIA NAPOLI 13	GALATINA

Roma, 24 gennaio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Bertea)



IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)

